

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1**R A T E I P A S S I V I**

DESCRIZIONE	Consistenza		Variazioni
	al 1° gennaio	al 31 dicembre	
Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	255.278.000	413.500.000	158.222.000
Contributi afferenti l'assicurazione mista sulla vita da trasferire all'INA di competenza dell'anno 1994 con scadenza nel 1995	230.241.000	322.530.000	92.289.000
TOTALI.....	485.519.000	736.030.000	250.511.000

Allegato n. 2

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	piu': rateo al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato economico) (6)
Contributi per il trattamento di pensione	25.592.000.000	26.320.772.000	25.255.032.370	-2.776.228.372	3.836.000.000	26.314.803.998
Contributi per il trattamento di fine rapporto	17.210.000.000	17.700.107.000	17.155.625.841	-1.853.892.556	2.597.000.000	17.898.733.285
	42.802.000.000	44.020.879.000	42.410.658.211	-4.630.120.928	6.433.000.000	44.213.537.283
Valori capitali e interessi giornalieri per copertura oneri ai sensi della L. 336/70:						
- per trattamento di pensione	—	—	112.698.334	—	—	112.698.334
- per maggiori prestazioni di capitale	50.000.000	50.000.000	11.663.607	—	—	11.663.607
TOTALE	42.852.000.000	44.070.879.000	42.535.020.152	-4.630.120.928	6.433.000.000	44.337.899.224

Allegato n. 3**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	originario	aggiornato	1994
Interessi di dilazione e differimento nel versamento dei contributi	6.000.000	6.000.000	26.232.243
Interessi per il versamento degli oneri della legge n. 336/1970	900.000	100.000	6.164.144.055
Varie	27.500.000	35.000.000	19.016.723
Ammende, multe e sanzioni civili	53.000.000	45.000.000	62.309.000
TOTALE	87.400.000	86.100.000	6.271.702.021

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
RATE DI PENSIONI						
Onere complessivo	226.507.000.000	221.776.722.000	225.954.402.365	-255.278.000	413.500.000	226.112.624.365
meno:						
- Assegno nucleo familiare a carico Gestione prestazioni temporanee lav. dipendenti	-852.000.000	-1.090.000.000	-974.953.155	—	—	-974.953.155
netto	225.655.000.000	220.686.722.000	224.979.449.210	-255.278.000	413.500.000	225.137.671.210
meno:						
-Maggiori oneri pensionistici art. 23 D.P.R. n.649/1972	-8.200.000.000	-8.400.000.000	-8.527.902.553	—	—	-8.527.902.553
-Maggiorazioni ex comb.ti- art. 6 . L. 140/85 e successive	-523.000.000	-600.000.000	-537.362.215	—	—	-537.362.215
-Miglioramenti pensioni - art. 2bis DL 22/12/90 convertito con legge n. 27/2/91. n. 59	-4.484.000.000	-3.980.000.000	-4.089.000.000	—	—	-4.089.000.000
-Miglioramenti pensionistici di cui all'art. 11. 5° comma. L.537/93.	—	—	-131.959.000	—	—	-131.959.000
Rate pensioni carico gestione	212.448.000.000	207.706.722.000	211.693.225.442	-255.278.000	413.500.000	211.851.447.442
ONERE PRESTAZIONI CAPITALE	19.050.000.000	28.800.000.000	32.961.630.606	—	—	32.961.630.606
sub totale	231.498.000.000	236.506.722.000	244.654.856.048	-255.278.000	413.500.000	244.813.078.048
PREVENZIONE CURA INVALIDITA' PREST ECON. E ACCESSORIE	54.000.000	60.000.000	26.337.000	—	—	26.337.000
TOTALE	231.552.000.000	236.566.722.000	244.681.193.048	-255.278.000	413.500.000	244.839.415.048

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3+4+5)
ALLO STATO:						
- Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI)	121.000.000	118.000.000	114.034.000	—	—	114.034.000
TOTALE	121.000.000	118.000.000	114.034.000	—	—	114.034.000
AD ALTRI ENTI:						
- Contribuzione a favore degli Istituti di patronato e assistenza sociale	125.000.000	122.000.000	110.233.000	—	—	110.233.000
- Contribuzione a favore Istituto medicina sociale	600.000	600.000	561.000	—	—	561.000
- Valori per la copertura di periodi assicurativi da trasferire ad altri Enti	13.180.000.000	730.000.000	412.519.600	—	—	412.519.600
- Somme da trasferire all'INA per contributi afferenti l'assicurazione mista sulla vita	2.137.000.000	2.198.759.000	2.130.618.000	-230.241.000	322.530.000	2.222.907.000
TOTALE	15.442.600.000	3.051.359.000	2.653.931.600	-230.241.000	322.530.000	2.746.220.600
TOTALE COMPLESSIVO	15.563.600.000	3.169.359.000	2.767.965.600	-230.241.000	322.530.000	2.860.254.600

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Per i riflessi sull'andamento economico della gestione si specificano i provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno riguardato il Fondo di previdenza dazieri nel corso dell'anno 1994. Trattasi di provvedimenti di carattere generale che hanno interessato tutte le gestioni pensionistiche.

Fra i provvedimenti in questione va ricordato che nell'anno 1994 ha trovato concreta applicazione l'art. 1, comma 2 quinquies della legge 14 novembre 1992, n.438, il quale ha escluso dalle limitazioni in ordine alla decorrenza i pensionamenti anticipati da liquidare a soggetti che avevano maturato entro il 31 dicembre 1992 i requisiti richiesti da ciascun ordinamento, situazione questa che riguarda la generalità degli iscritti al Fondo.

Fra gli altri provvedimenti si citano:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, già ampiamente illustrato nei precedenti bilanci;

- il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 70, che in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n.59, ha disposto miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo dazieri, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. I miglioramenti hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", la quale contiene, all'art.11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

In particolare si segnalano:

- l'art.11, comma 5, il quale ha disposto dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo fino a £. 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo.

E' da segnalare che dal 1° novembre 1994 spetta alle pensioni l'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'art. 11, comma 1 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola, determinata in via previsionale in misura del 3,5 per cento con decreto ministeriale 20 novembre 1993, è stata accertata nel 4 per cento con decreto ministeriale del 20 novembre 1994.

-L'art. 11, comma 9, che sostituisce il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e dispone che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura pari al 50 per cento dell'eccedenza del trattamento minimo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro;

-l'articolo 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n. 503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

Pertanto, in applicazione di tale disposizione i titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità a carico del Fondo dazieri con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo continuano ad essere soggetti al regime previsto dalla normativa previgente, essendo più favorevole di quello introdotto dal decreto n. 503.

-l'articolo 11, comma 25, stabilisce che, ai fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse;

-l'art. 11, comma 16, dispone che, con effetto dal 1.1.1994, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con una anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo secondo le percentuali indicate dalla legge stessa;

-il successivo art. 18 dispone che la predetta riduzione si applica alle pensioni dei pubblici dipendenti, quali sono gli iscritti al Fondo dazieri;

-l'art. 11, comma 38, che detta una disciplina transitoria per l'integrazione al

minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità con decorrenza compresa entro il 1994. Tale disciplina modifica quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a norma del quale per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1992, ai fini dell'integrazione al minimo, dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'articolo 11 della legge n.537, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Le pensioni anzidette, che non siano state integrate per effetto dell'articolo 4 del decreto n.503, hanno titolo all'integrazione, qualora il reddito personale non superi i limiti di legge.

Con disposizione a carattere transitorio, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta quindi a lire 39.152.750;

-Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'art.1, comma 1, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorchè accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

A norma del comma 3 dell'articolo 1 è fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di revocarla.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, nonchè da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Per quanto riguarda gli iscritti del Fondo dazieri, il decreto legge n. 553 trova applicazione nei confronti del pensionamento per anzianità previsto dall'articolo 37, della legge n. 312/1980, che fa rinvio agli analoghi trattamenti di pensione anticipata previsti per i dipendenti civili dello Stato, salvo le ipotesi di deroga al blocco espressamente previste che, allo stato, nel Fondo riguardano esclusivamente gli iscritti con un'anzianità non inferiore a 40 anni (39 anni, 6 mesi e 1 giorno).

- Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, decaduto per mancata conversione in legge, entro i termini previsti, è stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni.

Nella sostanza il nuovo decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, è simile a quello precedente con la conferma del blocco dei pensionamenti anticipati rispetto all'età prevista per i pensionamenti di vecchiaia.

Si segnalano altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la

quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

-la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivante dalla perequazione automatica.

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DALL'ENEL
E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

PAGINA BIANCA